



Regione  
Lombardia

ASL Monza e Brianza

Allegato n. 9

**Regolamento per l'accesso all'impegno ridotto  
dell'area della dirigenza Medica e Veterinaria e  
dell'area della dirigenza Ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico e  
Amministrativo**

**Art. 1 - Campo di applicazione e finalità**

Sono stati sottoscritti i CCNL relativi all'impegno ridotto delle due aree dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale, reso possibile sulla base dell' art. 64 per l'area della dirigenza medico-veterinaria e dell'art. 66 per l'area della dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo dei CCNL dell'08.06.2000.

L'impegno ridotto per i dirigenti dell'area medico-veterinaria e per gli altri dirigenti sanitari è consentito solo per esigenze familiari e sociali, mentre per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo può essere consentito anche per l'esercizio dell'attività libero-professionale.

**Art. 2 - Procedura di accesso al regime a impegno ridotto**

I dirigenti dell'area medico e veterinaria e i dirigenti dell'area sanitaria, professionale, tecnico ed amministrativo in casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere l'accesso ad un regime di impegno di orario ridotto.

I casi in cui possono chiedere l'impegno ridotto sono riconducibili a:

- 1° assistenza ai figli, sino agli 8 anni età;
- 2° assistenza ai parenti di cui agli artt. 89 e 90 ai sensi del DPR 384/90 e ai gravi motivi individuati dal regolamento interministeriale n.278 del 21.07.2000 per l'area medica e veterinaria;
- 3° assistenza ai parenti di cui agli artt. 21 e 22 ai sensi del DPR 384/90 e ai gravi motivi individuati dal regolamento interministeriale n.278 del 21.07.2000 per ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo;

1



Regione  
Lombardia

ASL Monza e Brianza

L'accesso al regime di impegno ridotto anche per quanto concerne la decorrenza è concordato dall'Azienda con il dirigente entro **15 giorni** dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo.

La richiesta deve essere presentata **al Servizio Personale**, utilizzando il modulo appositamente predisposto e indicati come allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4.

**Il Servizio Personale** entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del dirigente, trasmette la domanda:

1. al Direttore Competente;
2. comunica tramite lettera al Responsabile della Struttura Organizzativa la richiesta del dirigente;

**Il Direttore Competente**, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta convoca e concorda con il dirigente la richiesta avanzata e trasmette all'Ufficio Organizzazione e Sviluppo il modulo firmato da entrambi le parti indicato come:

- Allegato 3 in caso di accoglimento della richiesta avanzata dal dirigente;
- Allegato 4 in caso di non accoglimento della richiesta avanzata dal dirigente;

**Il Servizio Personale** entro 3 giorni dall'autorizzazione del Direttore Competente provvede:

1. In caso di accoglimento della richiesta predispone il provvedimento e il relativo contratto individuale di lavoro;
2. Informa il dirigente in caso di non accoglimento della richiesta;

**Il dirigente** che ha richiesto l'accesso all'impegno ridotto informa il direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell'avvenuta trasformazione.

La percentuale per i dirigenti dell'area **medico e veterinaria** non deve essere superiore al **3%** della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale.

- *La percentuale è incrementabile al 2% massimo (totale 5%) in presenza di situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, ripartita tra le varie discipline in modo equilibrato previa informazione alle OO.SS.*



Regione  
Lombardia

ASL Monza e Brianza

La percentuale per i dirigenti dell'area **ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo**, non deve essere superiore al **4%** della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale.

- *La percentuale è incrementabile al 2% massimo (totale 6%) in presenza di situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, ripartita tra le varie discipline in modo equilibrato previa informazione alle OO.SS.*

Se le richieste dell'ulteriore **2%**, eccedono i contingenti fissati, viene data la precedenza:

1° ai dirigenti che assistono il coniuge o il proprio convivente o parenti sino al 1° grado, portatori di handicap non inferiore al 70% ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o anziani non autosufficienti;

2° ai genitori con figli minori, in relazione al numero dei figli, correlato allo stato di salute degli stessi e in caso di parità con riferimento alla minore età;

#### Art. 3 - Orario di lavoro dei dirigenti con impegno ridotto

L'accesso all'impegno ridotto dei dirigenti può essere :

da un minimo del 30% = 26,36'

a un massimo del 50% = 19 ore della prestazione lavorativa;

In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a impegno ridotto non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno.

L'impegno ridotto può essere realizzato con:

a) articolazione orizzontale (tutti i giorni lavorativi);

b) articolazione verticale (alcuni giorni della settimana, del mese o alcuni periodi dell'anno);

c) articolazione dell'orario misto (con combinazione delle due modalità orizzontale e verticale).

In presenza di particolari esigenze, il dirigente può concordare con l'azienda ulteriore modalità di articolazione della prestazione lavorativa che soddisfi le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le stesse procedure dell'art. 4, in base alla tipologia del regime orario



Regione  
Lombardia

ASL Monza e Brianza

giornaliero, settimanale, mensile, tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro e della situazione degli organici nei diversi ruoli e discipline.

La modifica della tipologia di articolazione della prestazione (articolazione orizzontale o verticale) avviene in accordo con l'azienda.

L'Impegno ridotto non può essere richiesto per periodi **non inferiore ad 1 anno**.

**La durata** all'impegno ridotto deve essere determinata al momento della richiesta da parte del dirigente.

Il rientro a tempo pieno può essere anticipato:

- a) su richiesta del dirigente;
- b) su richiesta dell'azienda;

a cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all'art. 2 – comma 3 – dei relativi CCNL dell'08.06.2000 (tenendo conto delle esigenze organizzative dell'azienda);

L'azienda su richiesta del responsabile della struttura, può valutare la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. I – comma 59 – della legge 662/96 (utilizzando il risparmio di spesa) a condizioni che la somma delle frazioni di orario rese, siano corrispondenti al completamento del tempo pieno e che consentano la relativa disponibilità organica ai sensi del D.L. 61/2000 - art.6 comma I -.

Accesso consentito dei dirigenti all'impegno ridotto

I dirigenti possono accedere all'impegno ridotto solo dopo i sei mesi dall'assunzione.

**Non è consentito** l'accesso all'impegno ridotto ai dirigenti:

- che sono titolari di incarico di direzione di struttura complessa;
- oppure titolari di incarico di direzione di struttura semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa;

**E' consentito** l'accesso all'impegno ridotto ai dirigenti:

- che sono titolari di incarico di direzione di struttura semplice che è articolazione interna di struttura complessa;



Regione  
Lombardia

ASL Monza e Brianza

- incarichi di natura professionale;

ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. F) punto 18 bis della legge 488/1999.

#### Art. 4 - Trattamento economico-normativo per i dirigenti a impegno ridotto

Per l'applicazione degli istituti normativi si applicano le disposizioni di legge e contrattuali stabilite per il rapporto a tempo pieno, compreso la formazione;

Il dirigente con l'accesso a impegno ridotto di tipo **orizzontale**, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere il lavoro supplementare, nella misura massima del **10%** della durata di lavoro concordata, riferita a periodi non superiori ad 1 mese, da utilizzare nell'arco di più di 1 settimana;

Il lavoro supplementare è previsto **solo per esigenze organizzative o** in presenza di particolari situazioni di difficoltà derivanti dall'assenza di personale non prevedibili ed improvvise.

- *Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale corrispondente al 15% e i relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 51 del CCNL dell'08.06.2000;*

Il dirigente con l'accesso a impegno ridotto di tipo **verticale**, previo suo consenso, può effettuare lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di 20 ore annue.

- *Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 50%. Tali ore non possono superare le 20 ore annue.*

#### Trattamento economico dei dirigenti a impegno ridotto

Il trattamento economico anche accessorio dei dirigenti a impegno ridotto è proporzionato alla prestazione lavorativa con riferimento a tutte le:

- Competenze fisse e periodiche
- Indennità integrativa speciale
- La retribuzione individuale di anzianità
- L'indennità di specificità medica e rischio radiologico
- La retribuzione di posizione
- I dirigenti a impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto a un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno



Regione  
Lombardia

ASL Monza e Brianza

- I dirigenti a impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto a un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nella settimana o nell'anno e il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera
- Per l'impegno ridotto di tipo verticale, le assenze per malattia e altre assenze previste dal CCNL si applica il criterio di proporzionalità
- E' comunque riconosciuto per intero per l'impegno ridotto di tipo verticale, il periodo di astensione obbligatorio dal lavoro previsto dalla legge 1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo e il relativo trattamento economico
- Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità, i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi
- Il preavviso si calcola con riferimento ai periodi lavorativi per l'impegno ridotto di tipo verticale
- I dirigenti sia di tipo verticale o orizzontale non possono svolgere servizio di pronta disponibilità
- E' sospesa l'attività libero-professionale intramuraria per tutta la durata dell'impegno a orario ridotto
- Al dirigente che rientra dell'impegno ridotto viene ripristinato l'intero trattamento economico, nonché la retribuzione minima contrattuale, fatto salvo il ripristino da parte dell'azienda dell'incarico precedentemente ricoperto. Si applicano le disposizioni contenute nel decreto lgs n.61/2000 per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto.

#### Art. 5 - Utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno ridotto dei dirigenti

L'utilizzo dei risparmi, avviene con le modalità previste dall'art. 1 - comma 59 - della legge 662/96. La quota del 20% destinata a incentivi di personale viene accreditata al fondo di cui all'art. 52 del CCNL dell'08.06.2000 .

La contrattazione integrativa definisce i criteri di ripartizione delle risorse, tenendo in particolare conto del maggior impegno orario richiesto ai dirigenti dell'unità operativa cui appartiene il dirigente con regime ad impegno ridotto.

#### Art. 6 - Incompatibilità

E' previsto il recesso nei confronti del dirigente a regime di impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero-professionale extramuraria. In caso contrario si applica la procedura prevista dall'art. 36 e seguenti del CCNL del 05/12/96.



Regione  
Lombardia

ASL Monza e Brianza

**Accesso all'impegno ridotto per attività libero professionale dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.**

**Art. 7- Impegno ridotto per attività libero professionali**

Per i dirigenti dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo, l'accesso ad impegno ridotto, può essere consentito anche per svolgere una attività professionale esterna mediante l'iscrizione ad albi professionali.

In questo caso la prestazione lavorativa è ridotta al **50%** di quella a tempo pieno.

La percentuale consentita di accesso all'impegno ridotto per i dirigenti che hanno chiesto di svolgere attività libero professionale è pari **all'1%** della dotazione organica complessiva dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.

L'accesso all'impegno ridotto non è consentito ai dirigenti che sono titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa e a quelli che non hanno raggiunto i cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso la stessa azienda senza ricongiunzione con altri precedenti servizi.

L'accesso all'impegno ridotto avviene con le procedure dell'art.3 comma 3 , indicando l'attività professionale che si intende svolgere .

L'azienda può motivatamente rinviare l'accesso all'impegno ridotto, per un periodo **non superiore a 6 mesi** nel caso in cui esso comporti in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dirigente grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

L'azienda comunque è tenuta ad individuare entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, le attività che non sono comunque consentite ai dirigenti che hanno chiesto di svolgere attività libero professionale .

Nel caso di conflitto di interesse tra attività esterna del dirigente con quelle specifica di servizio, l'azienda può negare l'accesso all'impegno ridotto oppure lo revoca se il dirigente rientra a tempo pieno.

Il dirigente deve comunicare entro 15 giorni all'azienda nella quale presta servizio l'eventuale inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

**Art. 8 - Utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno ridotto dei dirigenti ammessi all'esercizio di attività professionali**

Per i dirigenti che hanno ottenuto l'accesso al regime di impegno ridotto per l'esercizio di attività professionale esterna fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 5, con decorrenza dalla data di inizio, è sospesa l'attribuzione della quota di L. 2.900.000 prevista dall'art.11 comma 3 del CCNL 08/06/2000 e la restante retribuzione di risultato di parte variabile è ridotta del 50%.

Per i dirigenti che hanno ottenuto l'impegno ridotto per l'esercizio di attività professionale, possono revocare entro 31 dicembre di ciascun anno la loro opzione all'impegno ridotto. Il trattamento



Regione  
Lombardia

ASL Monza e Brianza

economico viene ripristinato per intero dal 1 gennaio successivo, mentre la retribuzione di posizione fatto salvo la quota di L. 2.900.000 viene ripristinata dalla stessa data.

Art. 9 – Doveri del dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto

Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è tenuto a comunicare all'Azienda il venir meno delle condizioni per le quali l'impegno ridotto è stato concesso entro tre mesi dal cessare delle stesse. Per i rapporti di lavoro ad impegno ridotto in essere, il dovere di comunicazione del venir meno delle condizioni di accesso all'impegno ridotto è stabilito entro 3 mesi dalla stipula del contratto integrativo di lavoro aziendale delle aree della dirigenza.

8